



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Via F. Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO:prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n.

1399/2023

Frosinone, 4 maggio 2023

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Frosinone

e p.c. Ai Sig. Magistrati professionali e onorari
Tribunale di Frosinone
Sede

OGGETTO: Artt. 534-*bis* e 591-*bis* c.p.c. e 179-*ter* disp. att. c.p.c. – Disposizioni introdotte dal d. lgs. n. 149 del 2022 in materia di elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita – Regime transitorio – Orientamenti interpretativi del Tribunale di Frosinone.

All'esito dell'esame compiuto congiuntamente con i giudici della sezione civile addetti alle esecuzioni immobiliari, fornisco riscontro alla Sua richiesta diretta a conoscere l'orientamento del Tribunale di Frosinone in ordine all'applicazione delle disposizioni introdotte dal d. lgs. n. 149 del 2022 in materia di elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita


Com'è noto, il quinto comma del nuovo art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. prevede che chi chiede di essere iscritto per la prima volta nell'elenco in oggetto possa dimostrare la propria specifica competenza tecnica mediante il possesso di uno dei tre requisiti elencati nella norma, due dei quali, tuttavia (quelli prescritti dalle lettere *b* e *c*) sono di fatto allo stato non ancora conseguibili.

Ne deriva che, per il momento, il nuovo elenco può essere popolato solamente da un ristrettissimo numero di professionisti (quelli che possono vantare lo svolgimento di almeno dieci incarichi nel quinquennio precedente), con conseguente dispersione di professionalità di fatto già sperimentate positivamente, ma per un numero di incarichi inferiore a dieci, e irragionevole disparità di trattamento rispetto a professionisti che non possono iscriversi nell'elenco solamente perché l'improvvisa riduzione del periodo originariamente previsto per l'entrata in vigore della nuova disciplina disposta dall'art. 1, comma 380, lett. *a*), l. n. 197 del 2022 (sostitutivo dell'art. 35 d. lgs. n. 149 del 2022) ha impedito, di fatto, la tempestiva attivazione dei corsi di alta formazione di cui alla lettera *c*) del menzionato quinto comma dell'art. 179-ter.

Una simile irragionevole conseguenza induce a privilegiare l'opzione interpretativa secondo la quale gli elenchi già formati secondo la previgente disciplina conservano la loro efficacia fino alla naturale scadenza del triennio previsto secondo quella disciplina ovvero, se antecedente, alla data in cui sarà concretamente operativo almeno uno degli altri requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del quinto comma dell'art. 179-ter. Tale operatività sarà riscontrata tramite delibera del Comitato di cui al primo comma dello stesso art. 179-ter. Fino a quel momento, i giudici del Tribunale di Frosinone, nel delegare le operazioni di vendita, potranno attingere sia ai vecchi elenchi, sia a quello formato secondo le disposizioni introdotte dal d. lgs. n. 149 del 2022.

Il Presidente del Tribunale

Paolo Sordi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Sordi', written in a cursive style.